

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1976, n. 16.

Contributo straordinario a favore dell'Azienda regionale delle foreste.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Alla Azienda regionale delle Foreste del Veneto istituita con la legge regionale 9 giugno 1975, n. 67, è concesso un contributo straordinario di primo impianto di L. 100 milioni.

Alla spesa prevista al comma precedente si fa fronte mediante utilizzazione del fondo di L. 100 milioni stanziato al capitolo 4314 del bilancio di spesa della Regione esercizio 1975 e con istituzione di apposito capitolo nel bilancio di spesa della Regione esercizio 1976, a norma dell'articolo 1 della legge statale 27 febbraio 1955, n. 64, denominato « Contributo straordinario di primo impianto a favore dell'Azienda regionale delle Foreste » con lo stanziamento di L. 100 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 13 maggio 1976

Tomelleri